



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. n. 114 del 2021

Reg. Atto Formale n. 26 del 2021

ATTO DI FORMALE DI CONCESSIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di gennaio (19.01.2021), nei locali dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale siti in Palermo, nella Via Piano dell'Ucciardone n. 4.

Innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020,

sono presenti

- l'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], C.F.: [REDACTED]

la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED], C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale stipulata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 e degli articoli 36 del Codice della Navigazione e 9 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice,

da una parte

-Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società "Eco Energy società a responsabilità limitata" con sede legale in Palermo nella viale della Resurrezione n. 89, dov'è domiciliato per la carica, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 1.000.000,00 (unmilione/00), codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna, P.IVA: 04949590824; REA n. Pa - 226622, pec: posta@pec.ecoenergysrl.info, giusta nomina con verbale dell'Assemblea del 31.12.2020, depositato agli atti dell'AdSP, e trasmesso in pari data alla Camera di Commercio di Palermo (Prot.: RI/PRA/2020/91656), indicata nel prosieguo del presente atto anche come "concessionario".

dall'altra parte

Detti componenti, della cui identità personale e qualifica io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

- 1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della citata legge n.84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, inclusa la zona demaniale marittima oggetto della presente concessione;
- 2) al fine di dare attuazione al PRP del Porto di Palermo, è stato sottoscritto dall'AdSP l'Accordo Procedimentale ex art. 11 L. 241/1990 del 07.05.2020 (prot. n. 6238/20 del 07.05.2020) con la Nautica Tramuto di Francesco Tramuto e la Eco Energy s.r.l., per il subingresso parziale della Eco energy s.r.l. nel procedimento concessorio intestato alla Nautica Tramuto di Francesco Tramuto;

- 3) il suddetto Accordo e la relativa istanza sono stati pubblicati sulla GURI (inserzione n. 2000019439 parte II n. 62 del 26.05.2020), sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo, della Capitaneria di Porto di Palermo e sul sito istituzionale dell'AdSP, non pervenendo opposizioni o domande concorrenti;
- 4) in attuazione del predetto Accordo, la società "Eco Energy s.r.l.", ha presentato, congiuntamente alla Nautica Tramuto di Francesco Tramuto, con nota prot. AdSP n. 6387 del 12.05.2020, istanza di subingresso nel procedimento concessorio intestato alla Nautica Tramuto, per la gestione dell'impianto di distribuzione carburanti di superficie di banchina mq 357,00 e specchio acqueo di mq. 300,77 per l'ormeggio delle imbarcazioni in rifornimento;
- 5) avviata l'istruttoria, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'Area Tecnica dell'AdSP (prot. n.14634 del 22.10.2020) e del Comitato di Gestione n. 45 del 30.07.2020 ed e' stata effettuata la verifica sui requisiti di ordine generale;
- 6) con nota prot. AdSP n. 8835 del 30.06.2020 sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della società "Eco Energy s.r.l.", ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art.92 comma 3 del d.lgs 139/2011;
- 7) con nota prot. AdSP n. 9011 del 03.07.2020 la società Eco Energy s.r.l. ha presentato istanza per l'autorizzazione alla realizzazione del muro paraonde della diga foranea del porticciolo dell'Arenella di metri lineari trenta (30) a partire dalla testa del Molo nonché contestuale istanza di proroga della "rilascianda" concessione di ulteriori 10 anni e di riduzione del 50 per cento del canone determinato in forza del citato Accordo al precedente punto n. 2) per il recupero dell'investimento effettuato;

8) che su tale ultima istanza e' stato acquisito il parere favorevole dell'Area Tecnica (prot. AdSP n. 15576 del 09.11.2020) sia sul progetto esecutivo prodotto dalla Eco Energy s.r.l., sia sulla congruita' del computo metrico, nonché il parere favorevole della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (prot. AdSP n. 12814 del 21.09.2020);

9) con nota prot. AdSP n. 15841 del 18.11.2020 l'AdSP ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione della suddetta opera di difesa foranea del porticciolo dell'Arenella ed ha accolto l'istanza di proroga di ulteriori 10 anni della "rilascian-da" concessione nonché la riduzione del 50 per cento del canone per tutta la durata della stessa;

10) ai fini del rilascio della presente concessione alla luce delle superiori modifiche in termini di estensione della durata, e' stato altresì, acquisito il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 71 del 17.12.2020;

11) in data 23.10.2020 si e' proceduto alla consegna dell'area di che trattasi, giusto verbale prot. AdSP n. 14925 del 27.10.2020;

12) con nota prot. AdSP n. 12194 del 09.09.2020 l'Ente ha provveduto a richiedere il deposito cauzionale di cui all'art. 17 Reg. Cod. Nav. e con nota prot. n. 16138 del 18.11.2020 il pagamento di euro 2.485,70 (duemilaquattrocentoottantacinque,70), a titolo di rateo di canone per il periodo dal 23.10.2020 (data di consegna della pre-detta area) al 31.12.2020;

12) con provvisori in entrata n. 4960 del 20.11.2020, la societa' Eco Energy s.r.l. ha pagato la somma di euro 2.485,70 (duemilaquattrocentoottantacinque,70) quale rateo del canone per il periodo dal 23.10.2020 al 31.12.2020;

VISTA la legge n. 94 del 28 gennaio 1984 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO l'art. 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

VISTO il Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime;

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP con la quale si è comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo 1

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, concede alla società **"Eco Energy società a responsabilità limitata"**, con sede legale in Palermo nella viale della Resurrezione n. 89, dov'è domiciliato per la carica, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 1.000.000,00 (unmilione/00), codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle Imprese di Palermo ed Enna, P.IVA: 04949590824; REA n. Pa - 226622, pec: posta@pec.ecoenergysrl.info, come in comparenza rappresentata, **l'uso esclusivo di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 657,77, di cui mq. 357,00 di area di banchina e mq 300,77 di specchio acqueo, ubicata presso il porticciolo dell'Arenella**, meglio individuata nella planimetria sottoscritta per accettazione senza riserva alcuna in data e depositata agli atti dell'AdSP, allo scopo di mantenere l'attività di gestione

di un impianto di distribuzione carburanti.

Articolo 2

La concessione avra' la durata di anni ventotto (28), a decorrere dal 23.10.2020 e con scadenza in data **23.10.2048**, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP.

Articolo 3

Il canone demaniale intero provvisorio, dovuto in riconoscimento della demanialita' dell'area oggetto del presente atto, ed in corrispettivo della presente concessione, e' pari ad **euro 181.118,70** (centoottantunomilacentodiciotto,70) di cui euro 2.485,70 (duemilaquattrocentoottantacinque,70) a titolo di rateo di canone per il periodo dal 23.10.2020 al 31.12.2020;

euro 6.379,75 (seimilatrecentosettantanove,75) a titolo di canone intero per l'anno 2021; euro 6.379,75 (seimilatrecentosettantanove,75) a titolo di canone annuo intero provvisorio per ciascuno anno dal 2022 al 2048.

Il citato canone annuo sara' aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si fara' luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 01 gennaio 2022, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale per due annualita' consecutive, l'AdSP dichiarera' la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione.

Articolo 4

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente atto di

concessione demaniale marittima, la società "Eco Energy. s.r.l." ha prodotto all'Autorità la polizza fidejussoria per cauzioni n. 2020.13.6582612 rilasciata in data 24.11.2020 dalla società Italiana Assicurazioni per un importo di euro 30.000,00 (trentamila/00), escutibile a prima richiesta scritta dell'Autorità'.

Il concessionario si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'AdSP.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 5

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Guardia di Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il concessionario si obbliga a consegnare all'AdSP, entro il termine di 60 giorni dalla stipula del presente atto di concessione, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it.

Il presente atto è peraltro subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario è obbligato a rimettere in pristino stato l'immobile e/o le aree scoperte assentite in concessione (a propria cura e spesa) rimuovendo materiali, attrezzature e tutte le eventuali opere dalla stessa eseguite, a semplice richiesta dell'AdSP ed in ogni caso alla scadenza della concessione (o anticipatamente in caso di revoca);
- il concessionario durante l'occupazione non dovrà arrecare nessun pregiudizio all'utilizzo delle aree e degli immobili limitrofi;

- e' obbligo del concessionario, ove improrogabili necessita' lo richiedano, effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, autoveicoli e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori sulla banchina assentita in concessione;
- il concessionario dovra' consentire all'AdSP di collocare in testata alla diga, sulla superficie assentita in concessione, un nuovo segnalamento di ingresso al porto occupante una superficie di circa mq. 4,00; in relazione a ciò, il concessionario dovra' garantire l'accesso al fine di mantenere il segnale;
- e' obbligo del concessionario provvedere, a proprie cure e spese, a richiedere ed acquisire il nulla osta doganale, ai sensi dell'art. 19 del D.L.0 8.11.1990, n. 374;
- e' obbligo del concessionario, se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del compendio, provvedere a propria cura e spesa a richiedere ed acquisire il Nulla Osta ed il Certificato di prevenzione incendi, a produrre all'Ufficio Demanio dell'AdSP copia dei suddetti documenti ed altresu' ad effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari, oppure produrre apposita dichiarazione di non occorrenza;
- e' obbligo del concessionario provvedere a propria cura e spesa, se ed in quanto prescritto dalla legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza dell'AdSP;
- e' obbligo del concessionario eseguire l'attivita' nel pieno rispetto ed in conformita' alla normativa ambientale di cui al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il concessionario si obbliga ad eseguire, a propria cura e spese, l'aggiornamento delle misure tecniche e di sicurezza, a tutela della pubblica incolumita' ai sensi dell'art. 50 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

- che durante l'occupazione e l'esercizio dell'attività il concessionario non intralci il normale transito delle imbarcazioni e non arrechi alcun pregiudizio all'utilizzo dello specchio acqueo limitrofo;
- il concessionario si obbliga a mantenere un idoneo dispositivo di segnalazione luminosa nella testata del pontile;
- che il pontile sia mantenuto in opera nella esatta posizione indicata nella planimetria prodotta unitamente all'istanza;
- si evidenzia che in condizioni meteo marine avverse, l'area richiesta in concessione risulta poco protetta dal molo foraneo del porto nuovo dell'Arenella ed è esposta alle traversie del primo quadrante ed in parte del secondo, pertanto l'installazione del pontile dovrà essere necessariamente limitata al solo periodo estivo (dal 01 maggio al 30 settembre);
- il concessionario si obbliga a comunicare con congruo anticipo, alla ditta concessionaria del tratto adiacente di banchina, l'identità del personale e le targhe dei mezzi in accesso per effettuare rifornimenti e manutenzione al distributore e al connesso impianto;
- il concessionario si obbliga a mantenere l'intero impianto di carburanti (anche nelle zone interrate) e a delimitare con apposita segnaletica orizzontale e verticale le aree sovrastanti i tre serbatoi di carburante;
- il concessionario si obbliga a predisporre il Documento di valutazione dei Rischi anche in relazione a tutte le attività di utilizzo e manutenzione dell'impianto carburanti che possono interferire con la ditta concessionaria del tratto adiacente di banchina; detto documento dovrà essere firmato per accettazione della stessa ditta concessionaria del tratto adiacente di banchina;

- il concessionario si obbliga ad aggiornare e mantenere i sistemi antincendio a servizio del distributore carburanti e del connesso impianto, anche nei tratti che ricadono nelle superfici concesse ad altra ditta.

Il concessionario dovrà produrre apposita relazione tecnica di ottemperanza, firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante della stessa società.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto rimangono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'articolo 17 di quest'ultimo.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorità, viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed all'attività esercitata nei beni demaniali concessi.

Articolo 6

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avrà sempre la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta. Oltre ai casi in cui per legge è prevista la revoca della presente concessione, l'Autorità revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di

competenza, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente. Potrà, altresì, essere revocato il suddetto atto qualora dalle verifiche sui requisiti di ordine generale dovessero emergere circostanze ostative.

Parimenti l'AdSP avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, per i motivi di cui all'art. 47 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il

concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

E' in facolta' dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Articolo 8

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione.

Articolo 9

L'Autorita' non si assume alcuna responsabilita', né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avra' diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorita', con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente gia' corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorita' da qualsiasi danno o forma di responsabilita' compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 10

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la società "Eco Energy s.r.l.", elegge domicilio in Palermo (PA), nella viale della Resurrezione n. 89, posta elettronica certificata: posta@pec.ecoenergysrl.info.

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente al presente atto di concessione sono poste interamente a carico del concessionario.

Articolo 11

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto formale di concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, la legge 28 gennaio 1984, n.84 e s.m.i. e le altre leggi applicabili in materia e la regolamentazione interna dell'Ente.

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai componenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 15 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 19 gennaio 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifò n. q

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Eco Energy Societa' a Responsabilita' Limitata

Sig.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).